Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 2 novembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **791.**

Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a potenziare le strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria presso il Ministero della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Art. 1.

L'Ufficio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, istituito con decreto ministeriale del 15 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la denominazione di Servizio centrale della programmazione sanitaria.

Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti competenze:

1) istruire, elaborare, formulare proposte per il piano sanitario nazionale e per i suoi aggiornamenti annuali;

2) valutare il fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

3) valutare il fabbisogno delle risorse finanziarie e proporre i criteri di ripartizione delle stesse alle regioni;

4) formulare proposte per gli investimenti nel settore sanitario;

5) verificare la conformità dei piani sanitari regionali ai princìpi e alle indicazioni vincolanti del piano sanitario nazionale, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale o di merito ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

6) compiere valutazioni dell'attività legislativa regionale e dell'azione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale sotto il profilo della loro conformità con le indicazioni del piano sanitario nazionale nonché verificare l'attuazione dei piani sanitari regionali;

7) controllare l'impiego delle risorse ai vari livelli di gestione attraverso l'analisi economico-funzionale dei rendiconti finanziari;

8) definire il sistema degli indicatori ai fini delle decisioni programmatorie;

9) coordinare le attività finalizzate alla progettazione, attivazione e gestione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale;

10) progettare e gestire le procedure per il trattamento elettronico dei dati di interesse del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero;

11) provvedere alla trattazione degli affari amministrativi, contabili e di documentazione delle attività di competenza del Servizio.

Fino al riordinamento del Ministero della sanità restano ferme le disposizioni vigenti relative agli altri due uffici previsti dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1967, n. 487, concernenti il numero e le competenze delle direzioni generali del Ministero della sanità e dei dirigenti generali ad esse preposti.

Art. 2.

Il Servizio centrale della programmazione sanitaria è articolato in un ufficio studi e coordinamento con compiti di supporto tecnico-operativo del Servizio medesimo e in dieci uffici equivalenti a divisioni.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, sono individuate le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma prevedendone anche il raggruppamento in settori.

Le funzioni dirigenziali di cui all'allegata tabella *A* sono attribuite con la procedura di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai dirigenti del ruolo speciale equiparati a dirigente superiore e primo dirigente secondo il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Titolo II

PERSONALE

Art. 3.

I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono modificati e integrati in relazione alle professionalità tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio centrale della programmazione sanitaria, come risulta dalla allegata tabella *A*.

I posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di nuova istituzione sono coperti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami.

Art. 4.

Allo scopo di assicurare la disponibilità di personale fornito delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di programmazione sanitaria, sono istituiti presso il Ministero della sanità i seguenti ruoli:

1) *Carriera direttiva*:
ruolo degli economisti;
ruolo degli statistico-attuari;
ruolo degli informatici;
ruolo degli analisti di organizzazione e metodo;
ruolo dei biologi;
ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari.

2) *Carriera di concetto*:
ruolo dei segretari amministrativi;
ruolo degli assistenti informatici.

3) *Carriera ausiliaria*:
ruolo degli autisti.

Per l'accesso ai ruoli predetti è richiesto il possesso dei titoli di studio, ed eventualmente di specializzazione di seguito indicati:

a) ruolo degli economisti: diploma di laurea in economia e commercio;

b) ruolo degli statistico-attuari: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o di specializzazione in statistica sanitaria;

c) ruolo degli informatici: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria elettronica;

d) ruolo degli analisti di organizzazione e metodo: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica, ovvero altro diploma di laurea integrato da diploma di specializzazione in organizzazione e metodo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

e) ruolo dei biologi: diploma di laurea in scienze biologiche;

f) ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari: diploma di laurea integrato da altro diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o del diploma della scuola a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

g) ruolo dei segretari amministrativi: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

h) ruolo degli assistenti informatici: diploma di perito industriale per l'informatica ovvero altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato professionale ad indirizzo informatico;

i) ruolo degli autisti: diploma di scuola media integrato da patente di guida di categoria *C*.

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva dei chimici e dei farmacisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono ammessi anche coloro che siano in possesso della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 5.

Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanità, il Ministro della sanità può autorizzare, nel limite massimo di venti unità:

a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari;

b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

La utilizzazione del personale di cui alla lettera *a*) è disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.

Alla prima formazione dei ruoli di nuova istituzione di cui all'art. 4 si provvede mediante trasferimento di ruolo dei dipendenti dei ruoli del Ministero della sa-

nità appartenenti a carriere corrispondenti, che siano in possesso dei titoli di studio ed eventualmente di specializzazione richiesti per ciascun ruolo dal medesimo art. 4.

Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12.

Per il ruolo degli informatici si prescinde dal possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 4, lettera *c*), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea ed abbiano svolto per almeno tre anni le mansioni proprie del ruolo di destinazione.

Per il ruolo degli analisti di organizzazione e metodo si prescinde dal possesso del diploma di specializzazione di cui all'art. 4, lettera *f*), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea e frequentino da almeno un anno gli appositi corsi biennali di analista di organizzazione e metodo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

I trasferimenti di ruolo di cui ai commi precedenti sono effettuati a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli aspiranti dovranno superare un esame colloquio vertente sui servizi del Ministero della sanità, con particolare riferimento alle funzioni che saranno chiamati a svolgere nel ruolo di destinazione.

I trasferimenti saranno disposti con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, che formerà distinte graduatorie dei candidati sulla base della valutazione dei precedenti di carriera degli interessati e dei risultati dell'esame colloquio.

Per lo svolgimento dell'esame colloquio saranno nominate commissioni presiedute, per le carriere inferiori a quella direttiva, da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della sanità e composte da due dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un dipendente appartenente ai ruoli della cariera direttiva amministrativa del Ministero medesimo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per la carriera direttiva le commissioni saranno presiedute da magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti in relazione alla specialità professionale del relativo ruolo.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

Limitatamente al ruolo degli assistenti informatici e al ruolo dei meccanografi, per la copertura di un terzo dei posti vacanti, dopo i trasferimenti di cui all'art. 6, saranno indetti speciali concorsi interni, ai quali saranno ammessi i dipendenti dei ruoli del Ministero della sanità, anche in deroga al possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti, purché abbiano svolto per almeno cinque anni servizio nell'ambito delle attività di automazione con le mansioni proprie dei ruoli di destinazione, ovvero abbiano superato corsi attinenti alla materia tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

I predetti concorsi consisteranno in prove a prevalente contenuto pratico.

Art. 8.

I posti di primo dirigente che risulteranno non coperti al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6 saranno conferiti per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame colloquio, ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che rivestano, alla data prevista dai bandi, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ed abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata, nonché gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e i dipendenti di ruolo degli enti locali e di enti pubblici anche economici, che abbiano compiuto alla predetta data almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che risultino in servizio presso il Ministero della sanità alla data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1982, n. 186.

L'esame colloquio tenderà ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo tecnico ed amministrativo e la conoscenza dei particolari servizi di istituto.

I posti di dirigente superiore portati in aumento dal presente decreto, che risulteranno disponibili al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6, saranno conferiti, per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare i primi dirigenti dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che compiano entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si

tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) servizi prestati . . . . punti 60

b) incarichi e servizi speciali . . . . . » 18

c) lavori originali concernenti compiti di istituto . . . . » 12

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato » 10

La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo è composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Alla attribuzione delle relative funzioni ai vincitori dei concorsi si provvederà a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 27

TABELLA *A*

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

CARRIERA DIRETTIVA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
		Quadro *B* — *Dirigenti amministrativi*		
D	Dirigente superiore	2	Vice direttore generale	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	5	Direttore di divisione o di ufficio equiparato	5
		Quadro *G* — *Dirigenti ingegneri*		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
		Quadro *H* — Dirigenti economisti (*)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	3	Direttore di divisione o di ufficio equiparato	3
		Quadro *I* — *Dirigenti statistici-attuari* (*) (**)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1
		Quadro *L* — *Dirigenti informatici* (*) (**)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di divisione o di ufficio equiparato	2
		Quadro *M* — *Dirigenti analisti di organizzazione e metodo* (*) (**)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale	2
		Quadro *N* — *Dirigenti biologi* (*)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	—	Vice consigliere ministeriale	—
		Quadro *O* — *Dirigenti dei servizi sanitari ausiliari* (*)		
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	—	Vice consigliere ministeriale	—

(*) Ruolo di nuova istituzione.
(**) Per il sistema informativo sanitario.

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	Amministrativi	
VIII	Direttore aggiunto di divisione	4
VII	Direttore di sezione Consigliere	8
	Medici	
VIII	Medico capo aggiunto	2
VII	Medico superiore Medico	2
	Farmacisti	
VIII	Farmacista capo aggiunto	1
VII	Farmacista superiore Farmacista	1
	Ingegneri (**)	
VIII	Ingegnere capo aggiunto	2
VII	Ingegnere superiore Ingegnere	—

Livello	Qualifica	Posti in organico
	Economisti (*)	
VIII	Economista capo aggiunto	2
VII	Economista superiore Economista	3
	Statistico-attuari (*) (**)	
VIII	Statistico-attuario capo aggiunto	2
VII	Statistico-attuario superiore Statistico-attuario	6
	Informatici (*) (**)	
VIII	Informatico capo aggiunto	5
VII	Informatico superiore Informatico	10
	Analisti di organizzazione e metodo (*) (**)	
VIII	Analista capo aggiunto	2
VII	Analista superiore Analista	—
	Biologi (*)	
VIII	Biologo capo aggiunto	—
VII	Biologo superiore Biologo	—
	Coordinatori dei servizi sanitari ausiliari (*)	
VIII	Coordinatore capo aggiunto	—
VII	Coordinatore superiore Coordinatore	—

(*) Ruolo di nuova istituzione.
(**) Per il sistema informativo sanitario.

CARRIERA DI CONCETTO

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	Ragionieri	
VII	Ragioniere capo	1
VI	Ragioniere principale	3
	Ragioniere	2
	Segretari tecnici	
VII	Segretario tecnico capo	—
VI	Segretario tecnico principale	2
	Segretario tecnico	1

Livello	Qualifica	Posti in organico
	Segretari amministrativi (*)	
VII	Segretario amministrativo capo	1
VI	Segretario amministrativo principale	5
	Segretario amministrativo	5
	Informatici (*) (**)	
VII	Programmatore procedurista capo	3
VI	Programmatore procedurista principale	14
	Programmatore procedurista	13

CARRIERA ESECUTIVA

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	Meccanografi (**)	
V	Coadiutore superiore meccanografo	1
IV	Coadiutore meccanografo	9
	Personale di archivio	
V	Coadiutore superiore	1
IV	Coadiutore principale	1
	Coadiutore	—
	Dattilografi	
V	Coadiutore superiore dattilografo	1
IV	Coadiutore dattilografo	7

CARRIERA AUSILIARIA

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	Personale addetto agli uffici	
IV	Commesso capo	—
III	Commesso	1

Livello	Qualifica	Posti in organico
	Autisti (*)	
IV	Autista capo	2
III	Autista	—

(*) Ruolo di nuova istituzione.
(**) Per il sistema informativo sanitario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1982, n. **792.**

Prelevamento di L. 959.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è autorizzato il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di complessive L. 959.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1105. — Manutenzione, riparazione, ecc. . . . . L. 100.000.000

Cap. 3815. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 7.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 6363. — Indennità ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 12.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . L. 358.000.000

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 1093. — Spese postali e telegrafiche . . . . L. 30.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 4007. — Indennità, ecc. per trasferimenti . . . . L. 150.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1020. — Indennità, ecc. per missioni, ecc . . . . L. 7.000.000

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . L. 10.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 20.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 10.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 10.000.000

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc. » 20.000.000

L. 959.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 1982.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 1982 relativo alla costituzione del nuovo Governo;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio

1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1982
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 390

(5249)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 1982.

Annullamento dell'impegno a favore della comunità montana « Alto Sinni » ed impegno per il medesimo importo di lire 200 milioni a favore della comunità montana « Medio Sinni Pollino Raparo » ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 25 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 2, foglio n. 66, con il quale viene impegnata la somma di lire 150 miliardi, esercizio 1981, da devolvere a favore della regione Basilicata, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui alla delibera CIPE del 9 luglio 1981;

Considerato che la comunità montana « Alto Sinni », di cui al sopraindicato decreto interministeriale 25 novembre 1981, a favore della quale è impegnata la somma di lire 200 milioni, risulta non costituita e che la corrispondente Comunità montana destinataria del citato importo è denominata « Medio Sinni Pollino Raparo », con sede in Senise, come precisato dalla regione Basilicata con la nota 10/82/EELL del 25 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma di lire 200 milioni, disposto a favore della comunità montana « Alto Sinni » con il decreto interministeriale del 25 novembre 1981, citato in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il medesimo importo di lire 200 milioni si considera impegnato a favore della comunità montana denominata « Medio Sinni Pollino Raparo » con sede in Senise, per le finalità, di cui al decreto interministeriale 25 novembre 1981, indicato in preambolo.

Art. 3.

Il presente decreto — che non comporta assunzione d'impegno a carico del cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — sarà trasmesso alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 117

(5207)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1982, n. **793.**

Modificazioni allo statuto del consorzio padano delle cooperative « Giacomo Matteotti », in Ferrara.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 29 e 49 dello statuto del consorzio padano delle cooperative « Giacomo Matteotti », in Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, n. 1396.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 183

DECRETO 10 settembre 1982, n. **794.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione nazionale fra allevatori di cavalli purosangue - A.N.A.C. », in Milano.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Associazione nazionale fra allevatori di cavalli purosangue - A.N.A.C. », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1982
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. IVEST Industria Vernici e Smalti, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. Industria Veneta Biscotti con sede in Milano - Sede di Milano filiali e stabilimento in Bovolone (Verona), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saila con sede in Frosinone è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harrold's con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison, di Casavatore (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Munizioni Alvaro Patarca con sede e stabilimento in Contrada Acquara di Recanati (Macerata), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azienda italiana manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Controguerra (Teramo), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Regina industria S.r.l. con sede in Cinisello Balsamo e stabilimento in Olginate (Como) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., Società impianti telefonici ed elettrici, con stabilimenti in Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto del 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 dicembre 1981, è prolungata a 12 mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Brosa di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto del 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 marzo 1982, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni di Abruzzo con sede in Corropili (Teramo), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni di Abruzzo con sede in Corropili (Teramo), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni di Abruzzo con sede in Corropili (Teramo), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.C. Carpenterie Campane, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Napoli, è prolungata al 25 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Subalpine, con sede e stabilimento in Bastia di Mondovì, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Francesco Lazzeri S.n.c., con sede e stabilimento in Pisa - San Giuliano Terme e Deta S.p.a., con sede in Pisa, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura San Giorgio, Firenze, stabilimento in Prato (Firenze), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eckes Italia di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VE.MA, con sede e stabilimento in Mestrino (Padova), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. - Società editrice campana, del quotidiano « Il Diario », con sede in Napoli, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Inpgi e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora Var Tipografica, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora Var Tipografica, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora Var Tipografica, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora Var Tipografica, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese), e stabilimenti in Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Dorno (Pavia), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Getti speciali di Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitel, con sede in Genova e unità in Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fila Tools, con sede in Biella e stabilimento in Voghera, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense, e prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bizzarri di Corinaldo (Ancona), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, con sede in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtermo di Ghezzano (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sneg - Società editrice giornale quotidiano «Roma» in liquidazione, con sede in Napoli, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 17 settembre 1982, n. 313, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal centro «Gigi Ghirotti» la somma di L. 750.000 da destinare all'istituto di radiologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 17 settembre 1982, n. 398, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società S.M.A. - Segnalamento marittimo ed aereo la somma di L. 2.000.000 da destinare alla scuola di perfezionamento in fisica.

Con decreto del prefetto di Firenze 17 settembre 1982, n. 399, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla provincia di Firenze la somma di L. 700.000 da destinare all'istituto di anatomia comparata, biologia generale e genetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 17 settembre 1982, n. 400, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino la somma di L. 100.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I della predetta Università.

(5229)

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante l'autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare il compendio immobiliare «ex Tomadini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982, alla pag. 6732, l'importo di L. «1.200.000.000» deve leggersi: L. «1.209.000.000».

(5228)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, delle modalità di attuazione della normativa di cui al predetto art. 44, riguardante i pagamenti tra gli enti del settore pubblico, allargato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 23 ottobre 1982, dove è scritto: «*comma precedente*» leggasi: «*presente comma*».

(5260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 27 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1450,550	1450,550	1451,05	1450,550	1450,50	1450,50	1450,450	1450,550	1450,550	1450,55
Dollaro canadese	1182,800	1182,800	1183 —	1182,800	1182 —	1182,75	1183,400	1182,800	1182,800	1182,80
Marco germanico	571,500	571,500	571 —	571,500	571,30	571,40	571,670	571,500	571,500	571,50
Fiorino olandese	526,100	526,100	526,30	526,100	526,10	526,10	526,280	526,100	526,100	526,10
Franco belga	29,557	29,557	29,55	29,557	29,55	29,50	29,568	29,557	29,557	29,55
Franco francese	202,620	202,620	202,60	202,620	202,50	202,60	202,730	202,620	202,620	202,60
Lira sterlina	2447 —	2447 —	2451 —	2447 —	2447 —	2447 —	2448,500	2447 —	2447 —	2447 —
Lira irlandese	1944,500	1944,500	1944 —	1944,500	1945 —	—	1948 —	1944,500	1944,500	—
Corona danese	162,350	162,350	162,60	162,350	162,25	162,30	162,400	162,350	162,350	162,35
Corona norvegese	201,150	201,150	201,40	201,150	201 —	201,10	201,180	201,150	201,150	201,10
Corona svedese	195,680	195,680	195,60	195,680	195,50	195,70	195,580	195,680	195,680	195,70
Franco svizzero	663,430	663,430	663,80	663,430	663,40	663,40	663,100	663,430	663,430	663,45
Scellino austriaco	81,380	81,380	81,33	81,380	81,35	81,40	81,330	81,380	81,380	81,40
Escudo portoghese	16,040	16,040	16,12	16,040	16,07	16,05	16,100	16,040	16,040	16,05
Peseta spagnola	12,463	12,463	12,48	12,463	12,46	12,45	12,463	12,463	12,463	12,46
Yen giapponese	5,259	5,259	5,29	5,259	5,25	5,26	5,261	5,259	5,259	5,25
E.C.U.	1344,810	1344,810	—	1344,810	—	—	1344,810	1344,810	1344,810	—

Media dei titoli del 27 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78,300
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,350
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,675
» » » » 1-12-1981/83	99,625
» » » » 1- 3-1981/84	98,825
» » » » 1- 4-1981/84	99,275
» » » » 1- 6-1981/84	98,825
» » » » 1- 1-1982/84	98,825
» » » » 1- 1-1982/86	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,275
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,950
» » » 18 % 1- 4-1984	99,425
» » » 12 % 1-10-1984	89,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1450,500
Dollaro canadese	1183,100
Marco germanico	571,585
Fiorino olandese	526,190
Franco belga	29,562
Franco francese	202,675
Lira sterlina	2447,750
Lira irlandese	1946,250
Corona danese	162,375
Corona norvegese	201,165
Corona svedese	195,630
Franco svizzero	663,415
Scellino austriaco	81,355
Escudo portoghese	16,070
Peseta spagnola	12,463
Yen giapponese	5,260
E.C.U.	1344,810

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di primo ispettore per laureati in scienze agrarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1 - ottobre 1982, datato 30 ottobre 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 dicembre 1981, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di primo ispettore della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(5234)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione urologica;
un posto di primario della divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di primario della divisione urologica e alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno per il posto di primario della divisione di medicina generale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Treviso.

(659/S)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(662/S)

OSPEDALE CIVICO « PALADINI BUA » DI S. PIERO PATTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di geriatria;
due posti di aiuto, di cui uno di chirurgia;
sei posti di assistente, di cui uno di cardiologia, due di medicina, tre di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di S. Piero Patti (Messina).

(663/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. e S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio concorsi dell'ente in Varese.

(661/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 299 del 29 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore, ruolo amministrativo, e a posti per la prima qualifica del ruolo professionale, ramo sanitario.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico-professionale.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 11, in Ceva: Concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

Comunità montana Mattarello del Serchio - Zona D, in Borgo a Mossano: Concorso, per titoli ed esami, a posti di architetto.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 49, in Borgosesia: Concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, in Nuoro: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di geometra.

Ente ospedaliero « G.F. Ingrassia » - Ospedale specializzato in malattie dell'apparato respiratorio, in Palermo: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di fisiopatologia respiratoria.

Automobile Club Pisa: Concorso, per esami, ad un posto di commesso.

Ente ospedaliero generale di zona « C. Bassilotta », in Nicosia: Richiesta di rettifica di concorsi a posti di personale parasanitario.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. **55**.

Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **33** *del* 17 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
IMPIANTI A FUNE

Art. 1.

La costruzione e l'esercizio di trasporti a fune e delle piste di discesa, in servizio pubblico e relative infrastrutture sono soggetti a concessione.

Le relative concessioni sono delegate nei rispettivi ambiti territoriali alle province ed ai comuni.

La concessione è accordata dal sindaco del comune interessato, previa deliberazione conforme del consiglio comunale, quando l'impianto si svolge integralmente nell'ambito del territorio comunale.

Qualora l'impianto si svolga in territori di più comuni, facenti parte della medesima provincia, la concessione è accordata dal presidente della giunta provinciale, previa conforme deliberazione del consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei consigli comunali dei comuni interessati che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, si prescinde dal parere dei consigli comunali.

Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, la concessione è accordata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Qualora l'impianto interessi il territorio di più regioni, la concessione e accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le concessioni in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 2.

La durata della concessione è commisurata alla vita tecnica dell'impianto, nei limiti massimi di venti anni per le funivie e quindici per le sciovie.

Fermi restando i predetti limiti, la durata può essere prorogata in relazione agli ammodernamenti effettuati. Alla scadenza la concessione viene rinnovata con il procedimento previsto all'art. 1.

Art. 3.

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e di tutte le relative infrastrutture previste nei progetti approvati, nonchè la urgenza ed indifferibilità dei lavori anche in deroga alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45, e successive modificazioni.

Il concessionario di un impianto di trasporto a fune ha il diritto di prelazione per la concessione di qualsiasi altro impianto di trasporto a fune nel territorio d'utenza indicato nel piano particolareggiato o, in mancanza, in un territorio indicato nella planimetria di cui all'art. 4, lettera *b*).

Art. 4.

La domanda di concessione deve essere presentata all'ente competente.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

b) planimetria a scala, non inferiore a 25.000, della zona interessata dagli impianti, con la indicazione della posizione dell'impianto in relazione a quelli esistenti, riportata sulla cartografia ufficiale dell'Istituto geografico militare;

c) progetto di massima dell'impianto in 6 esemplari;

d) regolamento di esercizio, in schema, in 6 esemplari;

e) documenti comprovanti la disponibilità dei terreni interessati dalla concessione, per un periodo di tempo pari alla durata della concessione. Qualora manchi la disponibilità dei terreni, nella domanda di concessione dovrà proporsi la espropriazione, l'imposizione di servitù o la sclassificazione o la concessione di beni demaniali.

In questi casi alla domanda dovranno essere allegati:

piano particellare dei beni;

elenco dei proprietari dei beni privati o delle amministrazioni che utilizzano i beni pubblici;

indennità che si propone di corrispondere, determinata sulla base del Bollettino regionale che riporta i valori dei beni immobiliari e del bollettino provinciale che indica i valori dei fitti dei terreni agricoli.

Art. 5.

La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui all'art. 4 e delle deliberazioni delle amministrazioni interessate, sarà trasmessa alla Regione - Settore trasporti. La Regione acquisisce i pareri degli enti interessati ed il parere tecnico della M.C.T.C.

Art. 6.

La giunta regionale approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio.

L'ente competente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di massima, accorda la concessione, nella quale stabilisce il termine per la presentazione del progetto esecutivo.

L'ente concedente approva il progetto esecutivo e stabilisce i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Le verifiche, le prove e i collaudi vengono effettuati secondo le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

La giunta regionale provvede ad assicurare la partecipazione della Regione all'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma, designando un tecnico scelto tra gli iscritti nell'elenco dei collaudatori della Regione stessa.

La giunta regionale approva l'atto di collaudo ed autorizza il pubblico esercizio definitivo.

Art. 7.

I lavori dovranno essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere abilitato iscritto all'albo. Il direttore dovrà curare che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni di progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore, ed a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.

Art. 8.

Le norme sopra indicate si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure adeguarli alle normative tecniche di sicurezza che venissero emanate nel tempo.

Art. 9.

La concessione che autorizza la costruzione degli impianti, e quelle che autorizzano gli adeguamenti alle norme tecniche, sono soggette a registrazione fiscale ed al pagamento della tassa di concessione e sorveglianza regionale, nella misura indicata dalla legge regionale.

La concessione è rinnovata alla scadenza, alle stesse condizioni oppure alle condizioni previste nel progetto di adeguamento se sono state nel frattempo emanate altre normative tecniche di sicurezza.

Art. 10.

Qualora alla scadenza la concessione non venga rinnovata, ai sensi del precedente art. 2, gli impianti devono essere demoliti a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempienza, può provvedere d'ufficio, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, l'ente che ha rilasciato la concessione a spese del concessionario.

Nella ipotesi di cui al precedente primo comma, è data facoltà ai comuni interessati, anche in forma consorziale, di acquistare gli impianti a prezzi di mercato, in base all'art. 5, comma terzo, della legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di gestirli secondo il disciplinare di concessione.

Art. 11.

Ogni impianto deve essere diretto da un direttore tecnico da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 12.

Le violazioni alla presente legge sono disciplinate dalla normativa statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

In qualsiasi momento della costruzione dell'impianto e della sua gestione, i funzionari della M.C.T.C. e quelli della Regione Settore trasporti, possono disporre verifiche ed ispezioni per controllare la regolarità dell'esercizio e la efficienza dell'impianto.

I funzionari sopra indicati, effettuate le verifiche, formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che sarà conservato a cura del direttore di esercizio. Gli stessi funzionari, se hanno rilevato inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso alla Regione - Settore trasporti, entro cinque giorni, per la notifica alla parte interessata. Se in sede ispettiva si dovesse ravvisare la necessità di sospendere l'esercizio, i funzionari medesimi dispongono la sospensione dello stesso e ne danno comunicazione alla Regione - Settore trasporti.

Titolo II

INFRASTRUTTURE ACCESSORIE

Art. 14.

Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innevate e, comunque, rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci.

L'uso di mezzi similari è consentito su aree appositamente attrezzate e destinate.

Il concessionario dell'impianto di risalita è autorizzato all'esercizio delle piste di discesa.

Il progetto di dette piste deve essere approvato contestualmente a quello dell'impianto.

Art. 15.

Gli impianti destinati alla risalita degli sciatori, possono essere aperti al pubblico esercizio:

quando esistono piste di discesa autorizzate, debitamente segnalate, che consentono agli sciatori di tornare al punto base o di confluire in altre piste;

quando la pista è idonea, sia per le condizioni del fondo che per quelle meteorologiche.

Il responsabile del funzionamento degli impianti di risalita destinati allo sci, senza la prescritta autorizzazione all'esercizio delle piste, è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Art. 16.

I requisiti delle piste e della segnaletica devono essere conformi a quelli U.N.I. ed internazionali.

Art. 17.

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) la pista deve essere di una larghezza non inferiore a metri 20 e presentare un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 in condizioni di medio innevamento;

c) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario ed improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenze dovranno essere opportunamente raccordati;

d) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

e) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona; qualora la complessità e la lunghezza della pista lo richiedano, possono essere indicati punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti; la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente alla adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

L'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Art. 18.

Il concessionario dell'impianto di risalita che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare al componente della giunta regionale preposto al settore trasporti apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

riproduzione del tracciato su mappa catastale;

profilo altimetrico su scala 1:1.000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con un intervallo minimo di 50 metri;

riproduzione del tracciato su scala 1:5.000 su carta topografica;

descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare.

Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda può chiedere che venga costituita la servitù coattiva, o in casi particolari, per la migliore utilizzazione della pista di discesa, che si proceda all'espropriazione.

Art. 19.

La manutenzione delle piste si distingue in estiva (durante l'intero periodo di non innevamento) ed invernale (durante l'intero periodo di innevamento).

Art. 20.

Affinchè il fondo nevoso diventi consistente e sicuro, occorre lavorare sulla neve sin dalle prime nevicate, riportandola nei punti di maggiore necessità e comprimendo successivamente ogni strato nevoso al fine di evitare pericolosi cedimenti nel corso della stagione e delle successive nevicate.

Quando la pista sia pressata, per l'eccessiva usura, cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve ventata, ecc.), deve essere chiusa per provvedere ai necessari riporti di neve o, se ciò non fosse possibile o conveniente, per attendere nuove nevicate.

Art. 21.

Durante il periodo di non innevamento si dovrà procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

Entro i limiti dell'area vegetazionale deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e, con periodici controlli ed interventi manutentori, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canaletti e fossetti per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

Art. 22.

Con proprio decreto il presidente della giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

Art. 23.

Presso il settore trasporti e costituita una commissione consultiva dell'amministrazione regionale in materia di piste, presieduta dal componente della giunta regionale preposto al settore stesso.

Fanno parte della commissione:

un responsabile del settore trasporti;
un responsabile del settore agricoltura e foreste;
un responsabile del settore turismo;
un responsabile del settore urbanistica e beni ambientali;
un rappresentante dell'Associazione regionale dei concessionari dei trasporti a fune (A.I.E.A.);
un rappresentante del C.A.I. (Club alpino italiano).

Partecipa alla seduta della commissione il sindaco, senza diritto di voto, o suo delegato, del comune interessato alla materia da trattare ed il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di esercizio della pista di discesa.

Funge da segretario un funzionario del settore trasporti.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione dei settori interessati, d'intesa con la competente commissione consiliare.

La commissione è validamente costituita con la presenza di tre membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti della commissione rimangono in carica tre anni.

Ai componenti della commissione competono i compensi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Art. 24.

Il settore trasporti trasmette la domanda, entro sessanta giorni dal ricevimento, alla commissione tecnica competente la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti designati, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere:

a) sulla opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita;

b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

d) sulla categoria di appartenenza della pista.

La commissione, nell'esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

Art. 25.

Il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell'opera e nominando contestualmente uno o più collaudatori.

Art. 26.

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'art. 18 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.

Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta.

Art. 27.

Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'amministrazione regionale il completamento dell'opera.

Entro trenta giorni dall'incarico, i collaudatori procedono al collaudo della pista.

Art. 28.

Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il presidente della giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 29.

La Regione effettua il rilevamento dello stato nevoso e ne divulga i risultati al pubblico con ogni mezzo a sua disposizione.

La Regione pubblica una carta delle valanghe e dello stato nevoso.

Art. 30.

Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, tutte le opere occorrenti alla sicurezza o al conforto degli utenti e del personale.

Art. 31.

In caso di necessità è consentita la circolazione dei mezzi meccanici sulle piste anche in presenza di sciatori.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Agli impianti di trasporto a fune in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionali già in vigore se più favorevoli.

E' ammesso l'esercizio delle piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti previsti dalla presente legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

(5010)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 49.

Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980 n. 22, la Regione concede alla società per azioni Ferrovie Nord Milano un ulteriore contributo a titolo di anticipa-

zione sul risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297 fino alla concorrenza di 25.200 milioni alle condizioni e con le procedure previste dal titolo III della precitata legge regionale.

Art. 2.

Opere civili connesse con opere ferroviarie

Con le stesse condizioni e procedure di cui al III titolo della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22 il contributo di cui al precedente art. 1 può essere destinato oltre che per l'acquisto di nuovo materiale ferroviario anche per la realizzazione di opere di cavalcavia, di sottovia, di sottopassi e di opere di sistemazione della stazione ferroviaria in Milano Cadorna previste nel piano di risanamento approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979 con deliberazione n. 2/1027 e non finanziate alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 81.

Art. 3.

Norma finanziaria

L'onere finanziario di lire 25.200 milioni derivante alla regione dall'applicazione della presente legge fa carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivi e ad esso si fa fronte in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale 1982-84 come modificato dal successivo comma.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al bilancio pluriennale 1982-84 e al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni.

A) BILANCIO PLURIENNALE 1982-84

1) *Quadro di previsione delle entrate*:

le previsioni di entrate relative al titolo IV, categoria III « Entrate derivanti dal rimborso di crediti » sono incrementate per gli anni 1982, 1983 e 1984 rispettivamente di lire 3.500 milioni, lire 9.500 milioni e lire 12.200 milioni;

2) *Quadro di previsione delle spese*:

le previsioni di spesa, iscritte nella parte II, progetto 4.2.1.1. « Interventi a favore delle F.N.M. e di altre aziende concessionarie », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti », spese per investimento in capitale sono incrementate per gli anni 1982, 1983 e 1984 rispettivamente di lire 3.500 milioni, lire 9.500 milioni e lire 12.200 milioni.

B) BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

1) *Stato di previsione delle entrate*:

nel titolo IV, categoria III « Entrate derivanti da rimborsi di crediti » è istituito il capitolo 4.3. 1496 « Recupero delle ulteriori somme anticipate alle F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 3.500 milioni;

2) *Stato di previsione delle spese*:

nella parte II « Spese per programmi di sviluppo » ambito 4, settore 2, obiettivo I, progetto I, è istituito il cap. 2.4.2.1.1. 1497 « Ulteriore contributo straordinario in capitale alle F.N.M. a titolo di anticipazione per gli interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 3.500 milioni.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1982, *prot.* 21502/9392).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 25: « Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina della attività pescatoria ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 1982, n. 25, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 2. Dalla data di esecutività della deliberazione relativa all'elenco di cui al comma precedente è vietato l'uso di reti a strascico; dalla stessa data è altresì vietato l'uso delle reti volanti salvo che il consiglio regionale, su proposta delle provincie, disponga, in sede di approvazione del suddetto elenco, di consentirne l'uso per particolari esigenze relative alla profondità e alla tipologia delle acque o alle specie di fauna ittica ivi presenti.

All'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, è aggiunto il seguente settimo comma:

« 7. Le provincie, sentita la consulta provinciale della pesca, in relazione a particolari esigenze riguardanti la profondità e la tipologia delle acque lacuali, possono disporre deroghe all'obbligo della distanza di trenta metri dalla riva dei laghi di cui al precedente terzo comma, consentendo che le reti siano collocate ad una distanza inferiore dalla riva, tranne che nei luoghi di riproduzione dell'agone, dell'alborella e del pesce persico, dalle stesse provincie individuati, per il periodo di riproduzione delle specie medesime.

La lettera *m*) del primo comma dell'art. 42 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, è abrogata e sostituita dalla seguente:

m) pasturare con la larva di mosca carnaia; è altresì vietato utilizzare la medesima quale esca nelle acque secondarie pregiate.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1982, *prot.* 22302/9393).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 51.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36: « Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, come modificato dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 71, relativo all'efficacia delle misure di salvaguardia nelle aree comprese nel parco dei Colli di Bergamo, è prorogato fino al 30 settembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1982 prot.* 22802/ 9391).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 52.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1) La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, aventi tensione non superiore a 150.000 volt.

2) Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 concernente l'istituzione dell'Enel, e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 21 giugno 1968, n. 1062.

Art. 2.
Domande di autorizzazione

1) Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, devono essere dirette agli organi individuati ai sensi del successivo art. 4, e vanno presentate al servizio del genio civile competente per territorio. Qualora l'impianto interessi la circoscrizione di due o più servizi, la domanda va presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

2) Le imprese e gli enti non trasferiti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

3) Gli enti di cui all'art. 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche; qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza di concessione stessa, corredata dal consenso del ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

4) I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo art. 12, ai commi, nonché alle comunità montane eventualmente interessate ai sensi del successivo art. 4, quinto comma.

Art. 3.
Istruttoria

1) Il servizio del genio civile competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni ed opposizioni devono essere presentate.

2) Contemporaneamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione il competente servizio del genio civile dispone l'affissione dell'avviso e della relativa corografia per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato ed invia copia della domanda e dei relativi allegati al ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'Enel ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

3) Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio del genio civile osservazioni ed opposizioni.

4) Le amministrazioni e gli enti di cui al quarto comma del precedente art. 2 devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata; fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

5) In caso di contrasto tra le condizioni indicate da due o più enti ed amministrazioni, il servizio del genio civile competente per l'istruttoria individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti ed alle amministrazioni stesse, invitandole ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito.

6) Il servizio del genio civile comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute nonché le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del precedente comma mediante raccomandata con avviso di ricevimento invitando il richiedente a formulare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

7) Sul merito delle osservazioni e delle opposizioni, nonché delle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio del genio civile riferisce in sede istruttoria all'organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.

8) Il servizio del genio civile, accertato l'adempimento delle procedure di cui al precedente art. 2 e del presente articolo ed esperito l'esame sulle caratteristiche tecniche dell'impianto, trasmette gli atti all'organo regionale competente per l'autorizzazione.

Art. 4.
Autorizzazioni

1) Spetta al presidente della giunta regionale autorizzare la costruzione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio fino a 30.000 volt.

2) Spetta alla giunta regionale autorizzare la realizzazione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio superiore a 30.000 volt.

3) Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione d'esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt, che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di ottocento metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

4) Qualora, a seguito della presentazione delle osservazioni e delle opposizioni di cui al precedente art. 3, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il comune nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma quarto abbiano espresso parere negativo al rilascio del-

l'autorizzazione, gli organi competenti ad emanare il provvedimento di autorizzazione devono acquisire il parere della commissione tecnica amministrativa regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *o*) della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.

5) Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli enti preposti alla relativa tutela; tali pareri, se favorevoli, sostituiscono le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.

6) Resta fermo quanto previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione interessi il patrimonio archeologico.

7) Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

8) Le spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle versando alla tesoreria regionale le somme all'uopo determinate dal servizio del genio civile; l'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio, che lo comunica al richiedente provvedendo all'esazione di quanto ancora dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

9) L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni di ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 5.

Concessione edilizia

1) La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), della suddetta legge; sulla concessione il sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

2) I termini previsti dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sono ridotti alla metà.

3) Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.

4) Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui ai precedenti commi non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il comune, interpellato ai sensi del precedente art. 2, comma quarto, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al servizio del genio civile ai sensi del precedente art. 3, comma terzo per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5) Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

6) Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato.

Art. 6.

Autorizzazione provvisoria

1) Nei casi d'urgenza, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dal quinto comma dell'art. 4, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, per gli impianti a tensione di esercizio superiore a 30.000 Volt e dal servizio del genio civile competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.

2) La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato art. 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.

3) L'Enel è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'Enel o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'ente medesimo.

Art. 7.

Procedura abbreviata

1) Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente art. 4, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di avere ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'Enel, il servizio del genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente art. 3, trasmette tutti gli atti ricevuti al presidente della giunta regionale, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

2) Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3) Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

Art. 8.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

1) Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al precedente art. 2, comma primo e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

2) Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

Art. 9.

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

1) Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

2) Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

Art. 10.

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

1) In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente art. 9.

2) Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettere *b*), *c*) ed *e*) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

3) Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.

4) Il collaudo di linee fino a 30.000 Volt può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte, nel triennio precedente, di una rete elettrica, collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.

Art. 11.

Nomina del collaudatore

1) La nomina del collaudatore spetta al presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato.

2) Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

3) Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4) Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione, ai sensi del precedente art. 4, settimo comma.

5) Gli onorari del collaudatore, sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.

6) Il collaudo degli impianti di cui al precedente art. 10, comma quarto e di cui al successivo art. 18, comma terzo è eseguito dal servizio del genio civile competente per la relativa istruttoria.

In tal caso, non si applicano le disposizioni contenute nei precedenti primo, secondo e quinto comma.

Art. 12.

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

1) Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'Enel o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radio telefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

2) Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

Art. 13.

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1) Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2) Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 17, primo comma.

3) L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può richiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 6.

Art. 14.

Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza

1) Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare al servizio del genio civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:

a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;

b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.

2) Il piano particolareggiato deve essere corredato da una offerta di indennità alle ditte proprietarie.

3) Sulla base dei piani particolareggiati, il servizio del genio civile, previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l'esercente, osservando, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

4) Nel caso di mancato accordo, il servizio del genio civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.

5) Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dal servizio del genio civile e, constatato l'avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della regione ed è notificato a cura dell'esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

6) La tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla-osta del presidente della giunta regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità e della proprietà dell'immobile asservito.

7) Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, davanti alla corte d'appello competente per il territorio.

8) L'occupazione d'urgenza è disposta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dal servizio del genio civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

9) L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

10) I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 15.

Determinazione delle indennità

1) L'indennità per l'impostazione delle servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto art. 123, è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrano, delle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti *a*) e *b*).

2) Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3) In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del

proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 16.
Indennità a regioni, province, comuni

1) Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

2) Per i beni del patrimonio disponibili è facoltà della Regione, delle province e dei comuni di chiedere la corresponsione del canone suddetto anzichè l'indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.

3) Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 17.
Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1) Il presidente della giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge o della legge regionale, 16 giugno 1979, n. 33, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2) L'esercente ha il diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.

Art. 18.
Norma transitoria

1) I proprietari degli impianti indicati dal precedente art. 4, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla giunta regionale presentando al competente servizio del genio civile un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti, da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest'ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2) Il servizio del genio civile competente trasmette entro trenta giorni l'istanza alla giunta regionale, che approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione; l'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3) Per gli impianti fino a 30.000 Volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'art. 10, comma terzo, viene redatto con l'osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, nè ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

4) Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo art. 19.

Art. 19.
Sanzioni amministrative

1) L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000. Tale sanzione è applicata con l'osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

2) Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

Art. 20.
Norma finale

1) L'adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge alla competenza del presidente della giunta regionale, può essere delegata dall'assessore competente.

2) Il parere della commissione tecnica amministrativa regionale prevista dalla lettera *o*) del comma secondo, dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, è richiesto solo nei casi previsti dal comma quarto del precedente art. 4.

Art. 21.
Abrogazioni

1) La legge regionale 16 giugno 1979, n. 33 è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvazione dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1982 *prot.* 22802/9396).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. **53.**

Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo d'affari e congressuale in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1) La regione, nell'ambito dei poteri conferiti dallo statuto regionale ed ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, interviene a sostegno di iniziative rivolte ad assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività turistica in relazione a manifestazioni fieristiche, congressuali e di affari che abbiano particolare rilevanza ai fini dello svolgimento e dello sviluppo delle attività socio-economiche della Lombardia.

Art. 2.
Consorzio regionale

1) A tal uopo la Regione promuove la costituzione di un consorzio che operi, per le finalità di cui al precedente art. 1, su scala regionale ed il cui atto costitutivo preveda:

A) la partecipazione mista delle province, degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, delle camere di commercio e delle associazioni di categoria interessate allo sviluppo del mercato congressuale e d'affari;

B) lo svolgimento di attività di promozione di studi e di ricerche su problemi tecnici di organizzazione e di gestione del turismo congressuale, fieristico e d'affari;

la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività turistica congressuale, fieristica e d'affari sul territorio della Regione;

l'incentivazione del flusso di manifestazioni a carattere fieristico verso la Lombardia;

la promozione dell'immagine della Lombardia congressuale e d'affari nella sua globalità;

la realizzazione di incontri di aggiornamento tra operatori turistici, studiosi e tecnici su temi interessanti le attività turistiche collegate alle manifestazioni congressuali, fieristiche e d'affari;

C) la presenza di rappresentanti della Regione negli organi direttivi del consorzio e nel relativo collegio sindacale, nella misura di almeno un terzo dei componenti.

2) Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nomina i citati rappresentanti regionali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

3) L'atto costitutivo deve essere inviato alla giunta regionale che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Concessione dei contributi

1) Il consorzio regionale di cui al precedente art. 2 presenta alla giunta regionale la domanda di contributo inviando, ogni anno, il programma di attività che intende svolgere ed il relativo bilancio di previsione.

2) I contributi sono concessi dalla giunta regionale previa valutazione e verifica del programma e sentita la competente commissione consiliare.

3) Il consorzio regionale è tenuto a presentare, a consuntivo, una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nella quale sia messa in evidenza l'effettiva destinazione dei contributi regionali e le modalità del loro utilizzo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1) Per la concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 100 milioni, al finanziamento della quale si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

2) Alla determinazione della spesa per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3) L'onere relativo all'intervento di cui ai precedenti commi trova copertura nel bilancio pluriennale 1982-84, parte I « Spese per sviluppo economico e produttivo » attività 3.7.3.3 la cui denominazione è così modificata: « Partecipazione al concorso per la promozione e lo sviluppo del turismo d'affari e congressuale in Lombardia », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

4) In conseguenza delle determinazioni di cui sopra, nello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario 1982, parte I, ambito 3, settore 7, obiettivo 3, sono istituiti:

l'attività 1.3.7.3.3 « Partecipazione al consorzio per la promozione e lo sviluppo del turismo d'affari e congressuale in Lombardia »;

il capitolo 1.3.7.3.3.1540 « Contributo annuale al consorzio regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo d'affari e congressuale », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 16 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 12 *agosto* 1982 *prot.* 21402/9406).

(4884)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1982, n. 54.

Modifica dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1981, n. 57: « Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *n.* 35 *del* 1° *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1981, n. 57, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono costituite in via eccezionale per particolari necessità agrofaunistiche, fino all'approvazione del piano territoriale, le seguenti zone di tutela previste dall'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47:

oasi di rifugio nei comuni di Lentate sul Seveso e Lazzate, in provincia di Milano, per ha. 220 con i seguenti confini:

nord: confine Parco delle Groane;

ovest: confine Parco delle Groane;

sud: strada provinciale corrente dal comune di Misinto alla frazione di Birago sul Seveso fra i confini del Parco delle Groane;

est: confine Parco delle Groane;

zona di ripopolamento e cattura nei comuni di Bollate e Garbagnate per ha. 330 con i seguenti confini:

nord: confine Parco delle Groane e Ferrovia N.M. fino a s.s. Varesina;

ovest: s.s. Varesina compresa fra i confini del Parco delle Groane;

sud: confine Parco delle Groane e Ferrovia N.M. fino alla s.s. Varesina;

est: tratto Ferrovia N.M. compreso fra i confini del Parco delle Groane.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *agosto* 1982, *prot.* 22502/9428).

(4885)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823010)